




STADIO SAN PAOLO

**Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica
Progetto esecutivo**



Rup:
Arch. Vincenzo Quaranta

Timbri:

Gruppo di progettazione
Ing. Maurizio Attanasio
Geom. Domenico Mennitti
Istr. tecnico Aniello Manzo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Scala:

Data:


Documento:

Nome file:

Dicembre 2018


14_CSA

Capitolato speciale d'appalto


	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 1 di 47			

Sommario


PARTE I.....	5
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO.....	5
CAPITOLO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
ART. 3 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	6
ART. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 5 - LAVORI: CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI.....	6
ART. 7 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI.....	7
CAPITOLO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	7
ART. 9 - DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	7
ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	8
ART. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE.....	10
ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	10
ART. 14 - DENOMINAZIONE IN VALUTA.....	11
ART. 15 - CONSEGNA DEI LAVORI.....	11
ART. 16 - MODALITÀ DI CONSEGNA E TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	11
ART. 17 - SOSPENSIONI E PROROGHE.....	12
ART. 18 - PENALI IN CASO DI RITARDO.....	13
ART. 19 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO E CRONOPROGRAMMA.....	13
ART. 20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	13
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	14
CAPITOLO III - DISCIPLINA ECONOMICA.....	14
ART. 22 - ANTICIPAZIONE E RELATIVA FIDEIUSSIONE.....	14
ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	14
ART. 24 - PAGAMENTI A SALDO.....	15
ART. 25 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	16
ART. 26 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI SALDO.....	16
ART. 27 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO.....	16
ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 29 - CESSIONE DEI CREDITI.....	16
CAPITOLO IV - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	16
ART. 30 - CONTABILIZZAZIONE A MISURA.....	16
ART. 31 - LAVORI IN ECONOMIA.....	17
ART. 32 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA.....	17

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 2 di 47			

CAPITOLO V - CAUZIONI E GARANZIE.....	17
ART. 33 – CAUZIONE PROVVISORIA.....	17
ART. 34 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.....	17
ART. 35 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE.....	18
ART. 36 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA.....	19
CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	20
ART. 37 – VARIAZIONE E MODIFICHE CONTRATTUALI.....	20
ART. 38 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	20
CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	20
ART. 39 – NORME DI SICUREZZA.....	20
ART. 40– PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	21
ART. 41 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	21
ART. 42 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	22
CAPITOLO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	22
ART. 43 – SUBAPPALTO.....	22
ART. 44 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	24
ART. 45 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	24
CAPITOLO IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	24
ART. 46 – CONTROVERSIE.....	24
ART. 47 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	25
ART. 48– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
CAPITOLO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO	25
ART. 49 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	25
ART. 50 –COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.....	26
ART. 51 – COLLAUDO IN OPERA.....	27
ART. 52 – COLLAUDO FINALE DEFINITIVO.....	27
ART. 53 – PROVE DI COLLAUDO.....	27
ART. 54 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	27
CAPITOLO XI - NORME FINALI.....	28
ART. 55 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	28
ART. 56 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	31
ART. 57 – ONERI E OBBLIGHI PER SAGGI, CAMPIONATURE, VERIFICHE, COLLAUDI.....	31
ART. 58 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE.....	32
ART. 59 – CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI.....	32
ART. 60 – PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI E DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	33
ART. 61 – GESTIONE DEI RIFIUTI.....	33
ART. 62 – CUSTODIA DEL CANTIERE.....	33
ART. 63 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	33
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI.....	34


	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 3 di 47			

DISPOSIZIONI AI SENSI DELLA L.R. CAMPANIA N. 3/07.....	37
PROGRAMMA 100 DEL COMUNE DI NAPOLI.....	37
PARTE II.....	38
MODALITA' ESECUTIVE DELL'APPALTO.....	38
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	38
ART. 1 – MISURAZIONE DEI LAVORI.....	38
ART. 2 – VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI.....	38
ART. 3 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA.....	39
ART. 4 – VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	39
ART. 5 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	40
CAPITOLO II – LAVORI EDILI.....	41
ART. 6 – CATEGORIE DI LAVORO – DEFINIZIONI GENERALI.....	41
ART. 7 – RILIEVI – CAPISALDI - TRACCIATI.....	41
ART. 8 – DEMOLIZIONI.....	41
ART. 9 – PONTEGGI – STRUTTURE DI RINFORZO.....	42
ART. 10 – MEZZI DI SOLLEVAMENTO – PIATTAFORME AEREE.....	43
ART. 11 – OPERE VARIE.....	43
CAPITOLO III – CARPENTERIA METALLICA.....	43
ART. 12 – LE OPERAZIONI DI VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	43
ART. 13 – LE UNIONI BULLONATE.....	43
ART. 14 – LE GIUNZIONI SALDATE.....	44
ART. 15 – PIANO DI INDAGINE STRUTTURA.....	45
ART. 16 – QUALIFICA DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI ED ESAMI.....	46
ART. 17 – SICUREZZA.....	47

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 4 di 47			

ABBREVIAZIONI

- “Codice”: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- “Regolamento”: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i..
- “Capitolato generale d’appalto”: decreto ministeriale – lavori pubblici – 19 aprile 2000, n. 145.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 5 di 47			

PARTE I

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPITOLO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto


1. L'intervento è così denominato: “*Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica*” e rientra nell'ambito del più ampio progetto generale di “riqualificazione e adeguamento funzionale dello stadio S.Paolo”.
2. Il presente appalto ha per oggetto l'intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica dello stadio San Paolo e l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai dettagli esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'immobile oggetto dell'appalto è lo stadio San Paolo, identificato al Catasto Urbano, sez. CHI, al numero 534 del Foglio n. 8 ed è di proprietà del Comune di Napoli.
4. L'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - Codice Unico di Progetto (CUP):
6. Fanno parte delle prestazioni in appalto anche quelle finalizzate all'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie per legge.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo delle forniture e dei lavori, posti a base dell'affidamento ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 50/2016, sono definiti come segue:

Importi in €		A misura
1	Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica	€. 917.257,45
2	Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€. 53.916,19
3	Totale	€. 971.173,64

2. I prezzi per i lavori relativi alla verifica della carpenteria metallica sono stati desunti da nuovi prezzi appositamente elaborati e corredati da specifiche analisi nonché dal Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2018 della Regione Campania approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28/12/2017;
3. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a) importo dei lavori determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - b) importo degli oneri di sicurezza determinato al rigo 2;
4. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 6 di 47			

		Soggetti a ribasso	Non soggetti a ribasso
1	Lavori	€. 917.257,45	
2	Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€. 53.916,19
TOTALE LAVORI E FORNITURE		€. 917.257,45	
TOTALE APPALTO (rito 1 + rito 2)		€. 971.173,64	

5. L'impresa appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza di quanto è compreso nel presente Capitolato e nel progetto, in particolare di quanto connesso alle lavorazioni in quota con specifiche maestranze "rocciatori" qualificate all'esecuzione di tutte le attività di verifica oggetto dell'appalto, di averlo verificato attraverso specifico sopralluogo, e di concordare con i risultati. Dichiara in particolare di riconoscere l'esecuzione delle attività di verifica nonché delle conseguenziali opere perfettamente eseguibile in ogni parte e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto, sia dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti.

Art. 3 – Procedura di gara e criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Per le procedure di affidamento del presente intervento si rinvia a quanto stabilito nel bando e disciplinare di gara.

Art. 4 – Modalità di stipulazione del contratto


- Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 59, c. 5-bis, del d.lgs. 50/2016 e dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9, del d.P.R. 207/2010.
- Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco, i quali così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
- Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

Art. 5 – Lavori: categoria prevalente, categorie scorporabili

1. Ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione dell'abrogato d.lgs. 163/2006) e in conformità all'allegato «A» del citato Regolamento, la parte relativa ai lavori si suddivide nelle seguenti categorie:

Lavorazioni	Categoria	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Classifica	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Coperture Speciali	OS33	si	€ 971.173,64	100,00	III	Prevalente	si
TOTALE LAVORI			€ 971.173,64	100,00			

- I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OS33.
- I lavori sono tutti subappaltabili alle condizioni di legge e alle condizioni del presente Capitolato speciale di appalto.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 7 di 47			

Art. 7 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

- I gruppi di lavorazioni omogenee di cui al d.P.R. 207/2010 sono indicati nella tabella seguente:

CATEGORIE	Importo (€)	%
OS33 – Coperture Speciali		
TOTALE OS33	€ 917.257,45	100
TOTALE LAVORI OS33	€ 917.257,45	
ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 53.916,19	
TOTALE APPALTO	€ 971.173,64	


CAPITOLO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.
- Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
- Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 9 – Documenti contrattuali


- Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - il capitolato generale d'appalto approvato con DM 09.04.2000, n. 145;
 - il presente capitolato speciale d'appalto;
 - tutti gli elaborati grafici del presente progetto, ivi compresi i particolari costruttivi;
 - l'elenco dei prezzi unitari;
 - il computo metrico estimativo;
 - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del d.lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso Decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 100, comma 5, del d.lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - il cronoprogramma;
 - le polizze di garanzia.
- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e comunque applicabili al caso di specie, e in particolare:
 - la legge 20.03.1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - il Codice dei Contratti, approvato con d.lgs. 50/2016;
 - il d.P.R. 207/2010 regolamento di esecuzione e di attuazione dell'abrogato d.lgs. 163/2006;

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 8 di 47			

- il d.lgs. 81/2008, con i relativi allegati;
 - le N.T.C. approvate con D.M. 17.01.2018 - suppl. G.U. 8 del 20.02.2008;
 - D.M MIT 49/2018.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016;
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta, nonché tutti i pareri e le prescrizioni rilasciati da enti terzi e comunque coinvolti nel procedimento.

Art. 10 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. L'appaltatore dichiara, così come risulta espressamente indicato in sede di offerta, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi le forniture e i lavori e nelle aree adiacenti, e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo degli stessi, e pertanto di:
- a) avere esaminato il capitolato speciale di appalto;
 - b) avere esaminato tutti i documenti che regolano l'appalto e in particolare gli elaborati progettuali descrittivi e grafici che ne fanno parte integrante e sostanziale, compresi quelli della sicurezza in cantiere previsti dal Titolo IV del d.lgs. 81/2008 e il computo metrico che compongono il progetto, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare, e di avere giudicato realizzabili i cantieri e le opere;
 - c) avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità e della destinazione delle opere da eseguire, nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, le esigenze delle attività che potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, l'ubicazione di cave di prestito e di discariche di materiali e di tutte le altre circostanze generali e particolari suscettibili di influire sullo svolgimento dei lavori e sui costi;
 - d) avere accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture e interferenze per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento;
 - e) avere altresì attentamente visionato il computo metrico estimativo, condividendo e facendo proprie le indicazioni in esso riportate;
 - f) di condividere, a seguito dell'esame degli elaborati progettuali, senza eccezione o riserva alcuna, le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel capitolato speciale di appalto, ritenendo adeguate e facendo proprie le prescrizioni e le opere realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, e che si impegna a svolgere ogni attività a tal fine necessaria, in conformità al progetto e alle esigenze dello stato dei luoghi;
 - g) avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - h) avere tenuto conto della possibilità di dovere eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in presenza e in concomitanza con altre imprese anch'esse interessate ai lavori all'interno dell'area e che, per quanto sopra indicato, negli oneri dell'appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti all'eventuale coesistenza di più imprese realizzatrici nell'ambito del suddetto comprensorio, compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere ex Titolo IV del d.lgs. 81/2008;
 - i) avere preso visione dell'elenco prezzi e delle analisi prezzi relative ai nuovi prezzi, e di reputarli equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che possono influire sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, e tali, in definitiva, da avere consentito di effettuare un'offerta economica pienamente equa e remunerativa;
 - j) avere esaminato la durata prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ritenendola


	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 9 di 47			

coerente con la consistenza dei lavori e con le circostanze statisticamente prevedibili che potrebbero influire sulla durata effettiva degli stessi;

- k) avere verificato e accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera necessari per l'esecuzione del contratto in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto;
- l) accettare, in caso di richiesta di somma urgenza, di porre in esecuzione anticipata il contratto, art. 32 d.lgs. 50/2016, nelle more della stipulazione del medesimo;
- m) conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto, comprese quelle contenute nel bando di gara e nei documenti allegati, senza condizione, eccezione e riserva alcuna.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo del presente capitolato speciale d'appalto.

2. Tutte le prestazioni del presente appalto saranno prevalentemente eseguite in concomitanza con lo svolgimento, nell'impianto, di manifestazioni sportive o di altra natura. Pertanto l'impresa dovrà prevedere l'esecuzione delle lavorazioni organizzando le attività in modo tale da consentire lo svolgimento di tali eventi.
Le inevitabili interferenze con i lavori che dovessero comportare oneri aggiuntivi dovuti a rallentamenti o situazioni impeditive per lo sviluppo degli stessi lavori in appalto non possono rappresentare motivi di richieste di maggiori pretese, avendo l'obbligo l'appaltatore di programmare i propri interventi anche in funzione proprio di dette circostanze. Come pure la spesa per le opere integrative, maggiori percorsi, segnaletica provvisoria, opere provvisorie che dovessero rendersi necessarie, devono ritenersi tutte a carico dell'appaltatore che le ha valutate nel formulare la propria offerta. Pertanto tutto ciò è stato attentamente vagliato dall'appaltatore che ne ha tenuto conto nella determinazione della propria offerta.
3. L'appaltatore dovrà garantire, durante lo svolgimento delle manifestazioni all'interno dello stadio, la presenza di proprio personale a presidio delle aree di cantiere, al fine di consentire agli organismi preposti alla sicurezza e alla tutela della incolumità pubblica l'eventuale accesso alle aree oggetto dei lavori.
4. L'appaltatore, assicurerà che i materiali e le attrezzature di cantiere siano adeguatamente riposti in depositi muniti di idonee chiusure di sicurezza durante le manifestazioni.
5. La cantierizzazione dei lavori dovrà consentire lo svolgimento del campionato di calcio e delle manifestazioni, sportive o di altra natura, previste. A tal fine la consegna delle aree di intervento potrà avvenire per singoli settori autonomi dello stadio, anche denominati sub-cantieri. Una volta ultimate le opere relative al singolo settore, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma, si procederà con la consegna di quello successivo. In caso di ritardo nella ultimazione delle opere relative a ciascun sub-cantiere è prevista l'applicazione di una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo alle lavorazioni previste nel settore oggetto di consegna. Le suddette penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In caso di raggiungimento di tale percentuale si applicherà il successivo art. 23.
6. L'appaltatore dichiara, altresì di:
 - a) fornire un servizio di controllo, sorveglianza e monitoraggio dei cantieri appaltati. Il servizio dovrà essere reso per tutto il periodo delle lavorazioni e fino alla consegna dei lavori eseguiti. L'appaltatore s'impegna a monitorare, anche in maniera autonoma, con verifiche tecniche le opere realizzate prevedendo un programma di manutenzione periodica al fine di garantire la piena funzionalità degli immobili. In caso di guasti e/o riparazioni a farsi dovranno garantirsi interventi immediati e/o urgenti anche tramite chiamate e/o richieste per le vie brevi.
 - b) essere consapevole dell'inammissibilità di varianti e/o modifiche agli importi contrattuali, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per eventi imprevisi ed imprevedibili e nel caso di necessità di variazione del progetto in appalto, anche senza aumento di spesa, le variazioni vanno preventivamente approvate a cura della Stazione appaltante.
7. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI NAPOLI</p> <p style="text-align: center;">Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica</p>		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 10 di 47			

appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

8. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 – Fallimento dell'appaltatore


1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' art. 110 del d.lgs. 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 d.lgs. 50/2016.

Art. 12 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture, le lavorazioni, le opere, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego delle forniture, dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21.04.1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni".
5. L'appaltatore è inoltre tenuto a rispettare quanto disposto dal nuovo regolamento comunitario CPR 305/2011 del 08.03.2011, recepito nelle recenti norme nazionali riguardanti la qualità e le prestazioni dei prodotti di costruzione, ai fini antincendio.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 11 di 47			

Art. 14 – Denominazione in valuta


1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante sono espressi in Euro.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. 24.06.1998, n. 213, gli importi sono espressi con due cifre decimali.
3. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 15 – Consegna dei lavori

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni oggetto dell'appalto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 32, commi 8, 9, 10, 12 e 13, del d.lgs. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori e/o il direttore dell'esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale le opere da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni oggetto dell'appalto, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'appalto, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore è obbligato a dare materiale inizio alla prestazione entro i primi dieci giorni utili lavorativi dalla consegna.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle opere, tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti di legge, con riferimento in particolare:
 - documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
 - dichiarazione di organico medio, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
 - elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata;
 - copia del libro unico lavoro telematico dal quale emergono i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
 - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del d.lgs. 38/2000 (denuncia nominativa degli assicurati INAIL). La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trasmissione sul libro matricola;
 - copia del registro infortuni.
6. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito alle forniture, alla esecuzione delle opere ed ai danni diretti ed indiretti, a persone e/o cose a qualunque titolo presenti nel cantiere, nonché al personale direttamente e/o indirettamente impiegato, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 16 – Modalità di consegna e termini per l'ultimazione dei lavori

1. Per le modalità di consegna si rinvia a quanto previsto dal cronoprogramma e dal PSC, salvo diversa indicazione contrattuale.
2. Il tempo utile complessivo per ultimare tutti i lavori di cui ai quattro sub-cantieri meglio descritti nel piano di sicurezza e coordinamento è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. I tempi contrattuali di cui ai precedenti commi 2, e 3 sono comprensivi dell'incidenza delle giornate di maltempo e delle ferie contrattuali.
4. Con riferimento al termine contrattuale, il controllo dell'avanzamento dei lavori viene verificato con

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 12 di 47			

riunioni congiunte fra l'Appaltatore e il Direttore dei lavori a discrezione dello stesso; di ogni riunione può essere redatto un verbale a carattere ufficiale, firmato da entrambe le parti. In base alle risultanze della verifica, qualora si comprovassero ritardi dovuti a qualsiasi causa, l'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i necessari provvedimenti, aumentando personale e attrezzature nella misura congrua per recuperare gli accumulati ritardi e per rientrare nei termini contrattuali. La Committenza si riserva di apportare modifiche e variazioni senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire o pretendere.


A richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice interessata, l'organo di collaudo procede, quindi, a verificare l'esistenza delle condizioni nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso della porzione indicata sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione aggiudicatrice stessa e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

L'aggiudicatario nel caso di specie provvederà alla messa in sicurezza dell'area di sub cantiere ancora interessata ai lavori ed alla posa in opera, secondo le prescrizioni del DL e sentiti gli organi preposti alla sicurezza dell'impianto sportivo e senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Art. 17 – Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori e/o dell'esecuzione del contratto d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori e/o dell'esecuzione del contratto purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e/o dell'esecuzione del contratto e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
5. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
8. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale da indicare nel verbale di ripresa dei lavori, che, redatto a cura della direzione dei lavori e/o dell'esecuzione del contratto, è sottoscritto dall'esecutore e inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori e/o dell'esecuzione del contratto indica, inoltre, i giorni effettivi della sospensione.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
			Pagina 13 di 47	

Art. 18 – Penali in caso di ritardo


1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, si applicano le penali previste dalla disciplina contrattuale.

Art. 19 – Programma esecutivo delle prestazioni oggetto dell'appalto e cronoprogramma

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori e delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori dei lavori e/o dell'esecuzione del contratto un proprio programma esecutivo, conforme alle scadenze ed alla successione delle consegne dei singoli sub-cantieri di cui al cronoprogramma allegato, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo delle prestazioni e dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al d.lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. Le forniture e i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle attività, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 14 di 47			

- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati in cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle attività, della mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore nona abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensioni di cui all'art. 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 18, né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21.

Art. 21 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Si rinvia a quanto previsto nel contratto.


CAPITOLO III - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 – Anticipazione e relativa fideiussione

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, è prevista l'erogazione di un importo di anticipazione pari al 20% del valore contrattuale dei lavori, determinato decurtando dall'importo previsto a base di gara per voce corrispondente la percentuale di ribasso offerto.

Art. 23 – Pagamenti in acconto


1. L'impresa ha diritto all'emissione di stati di avanzamento, e relativo certificato di pagamento ogni volta che le opere eseguite, contabilizzate secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto ed in ossequio alle disposizioni di cui al D.M. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 e comprensivi degli oneri specifici della sicurezza – da ritenersi fissi ed invariabili e non soggetti a ribasso – che saranno computati sulla base delle attività di sicurezza svolte nel periodo considerato, al netto del ribasso d'asta, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore ad €. 200.000,00 (Euro duecentomila/00).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori e forniture a tutto il» con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore (previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267), ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.

	<p align="center">COMUNE DI NAPOLI</p> <p align="center">Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto -</p> <p align="center">Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica</p>		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
			Pagina 15 di 47	

- 25.02.1995, n. 77 e conformemente alle disposizioni di cui alla L. 244/2007 e del D.M. 55/2013.
5. Qualora le opere rimangano sospese per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
 6. Se le opere eseguite raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 3,00% (tre per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del relativo articolo. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
 7. I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.
 8. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9, della legge 286/2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 24 – Pagamenti a saldo

1. Il conto finale delle opere è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 30 (trenta) giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque dopo l'acquisizione delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12.03.2004, n. 123.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 16 di 47			

Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita per legge.
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 26 – Ritardi nel pagamento delle rate di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 24, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 28 – Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 29 - Cessione dei crediti


1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e della legge 21.02.1991, n. 52.

CAPITOLO IV - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 30 – Contabilizzazione a misura

1. La contabilizzazione delle opere verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica, pertanto:
 - le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'art. Art. 3, comma 2;
 - le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.

La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art. 3, comma 1, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 17 di 47			

2. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori di cui al presente capitolato, le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
3. Nei casi di cui al comma 2, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
6. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti e con riferimento alla sola fornitura dei sediolini, il cui valore è superiore alla spesa di messa in opera, è aggiunta la metà dell'importo relativo alle forniture dei soli sediolini provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
7. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Art. 31 – Lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dal DM MIT 49/2018, come segue:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'art. 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. 207/2010.

Art. 32 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti, i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori e/o dalla direzione di esecuzione del contratto, fatto salvo quanto riportato al comma 6 dell'art. 30 del presente capitolato.


CAPITOLO V - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 – Cauzione provvisoria

1. Si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara.

Art. 34 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva


1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 18 di 47			

- contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
 - La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
 - In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
 - La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
 - L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
 - La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.


Art. 35 – Riduzione delle garanzie

- L'importo della cauzione provvisoria è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.
- In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

	<p align="center">COMUNE DI NAPOLI</p> <p align="center">Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica</p>		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 19 di 47			

Art. 36 – Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e delle prestazioni oggetto dell'appalto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto e deve prevedere la copertura dei danni:
 - a) delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
 - b) causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale e deve prevedere:
 - a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) la copertura dei danni biologici;
 - c) specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 20 di 47			

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37 – Variazione e modifiche contrattuali

1. Per le eventuali modifiche e varianti al contratto, si applica quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.
2. Nel corso dell'esecuzione del contratto, gli elaborati di progetto che dovessero essere aggiornati in conseguenza a varianti o modifiche resesi necessarie in relazione all'andamento delle opere dovranno essere prodotti a cura dell'aggiudicatario, in modo da rendere subito disponibili tutte le informazioni sulle modalità esecutive intraprese e saranno soggetti alle stesse disposizioni dei precedenti punti.
3. Al termine delle opere dovranno essere prodotti dall'aggiudicatario tutti gli elaborati grafici in *as-built* relativamente alla parte architettonica, strutturale ed impiantistica, se presente: tale documentazione grafica dovrà essere corredata dai relativi dimensionamenti e relazioni in merito alle varianti apportate e dovrà essere consegnata in tempo utile al fine di procedere con i collaudi definitivi. i suddetti elaborati dovranno essere resi, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto digitale in formato editabile.
4. In merito a eventuali varianti in corso d'opera e lavori aggiuntivi o complementari, la Stazione appaltante si riserva, nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa, l'insindacabile facoltà di introdurre quelle varianti necessarie in corso d'opera, che riterrà di disporre, nell'interesse della buona riuscita dell'intervento, senza che l'appaltatore possa trarne motivo per avanzare richieste di indennizzi o compensi di qualsiasi natura. Le varianti in corso d'opera saranno disposte con le modalità di cui al d.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, del DM n. 145/2000 e nei limiti di quanto stabilito dal d.lgs. n. 50/2016. Al contrario l'appaltatore non potrà nel corso dei lavori apportare la benché minima variante senza il consenso scritto e preventivo del direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento, a pena dell'immediata demolizione e ripristino, qualora la direzione dei lavori non riconosca che la variante apportata costituisca vantaggio per Stazione appaltante. Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Ai sensi dell'art. 63, co.5, del d.lgs. 50/2016 è prevista la possibilità di effettuare, per un massimo del 50% del valore globale dell'appalto, eventuali lavori nuovi o complementari o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi conformi al progetto a base di gara.


Art. 38 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per eventuali opere e/o lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 – Norme di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008 e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, dell'allegato XVII al d.lgs. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, tutta la documentazione necessaria. Tale adempimento deve essere assolto anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
3. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 21 di 47			


4. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
6. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
7. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza - d.lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 40– Piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del d.lgs. 81/2008.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi redatto secondo le vigenti norme in materia di sicurezza - d.lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 22 di 47			

incombe al consorzio.

4. Il POS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 41.


Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza – d.lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12.06.1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24.06.1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.


CAPITOLO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 – Subappalto

1. Tutte le prestazioni, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, sono subappaltabili a scelta del concorrente:
 - a) è vietato il subappalto per una quota superiore al 30%, in termini economici, dell'importo complessivo del contratto;
 - b) non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto;
 - c) per le opere di cui all'art. 89, comma 11, del d.lgs. 50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, e una terna di subappaltatori relativamente ai lavori per i quali non sia prevista una particolare specializzazione;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
			Pagina 23 di 47	

- d.lgs. 81/2008;
- l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011; a tale scopo:
- 1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia tramite la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato Decreto;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del d.lgs. 159/2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere sospeso (in attesa di rilascio DURC e/o verifica di requisiti di ordine generale e speciale) e prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti%);
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al d.lgs. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008;

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 24 di 47			

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorribili.

5. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori o la fornitura.
6. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, di cui al d.lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29.04.1995, n. 139, convertito dalla legge 28.06.1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).


Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

1. Nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In tutti gli altri casi provvede l'appaltatore al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ed è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. La Stazione appaltante provvede altresì al pagamento dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore e su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPITOLO IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 – Controversie

1. Ai sensi del c. 1 degli artt. 205 e 206 del d.lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dello stesso art. 205. Il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e/ o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, del

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 25 di 47			

collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'artt. 205 e 206 del d.lgs. 50/2016, sono devolute al Tribunale ordinario ed è esclusa la competenza arbitrale con Foro competente presso il Tribunale di Napoli.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 48– Risoluzione del contratto


1. Si rinvia a quanto previsto dal contratto.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 49 – Ultimazione delle prestazioni


1. Al termine delle prestazioni di lavori e forniture relative a ciascun sub-cantiere e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori e/o dell'esecuzione del contratto redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione relativo al sub-cantiere oggetto di consegna; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione il direttore dei lavori e/o dell'esecuzione del contratto

	<p align="center">COMUNE DI NAPOLI</p> <p align="center">Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto -</p> <p align="center">Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica</p>		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 26 di 47			

- procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
- In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
 - L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna le opere relative a ciascun sub-cantiere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
 - Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 codice civile, l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
 - Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
 - Al termine dei lavori e delle forniture relativo a ciascun settore verrà redatto un certificato di ultimazione parziale con riferimento allo specifico settore in contraddittorio con l'Impresa. Il certificato di ultimazione finale verrà redatto al termine delle forniture e dei lavori relativi a tutti i settori oggetto dell'appalto.

Art. 50 – Collaudo tecnico amministrativo

- La Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla data di consegna delle aree, attribuirà l'incarico del collaudo a uno o più tecnici in possesso di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi (con particolare riferimento anche agli impianti tecnologici), alla loro complessità e al relativo importo.
- L'organo di collaudo può disporre prove ed analisi necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti. Il prelievo dei campioni destinati a dette verifiche viene eseguito in presenza del collaudatore, in contraddittorio, da soggetti espressamente incaricati dall'appaltatore e dal Responsabile del procedimento. Le spese per questi ulteriori accertamenti sono interamente a carico dell'appaltatore.
- Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo relative all'emissione del certificato, l'appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante in n. 3 copie cartacee e su supporto digitale degli elaborati grafici e di ogni altra documentazione utile a descrivere le strutture, gli impianti e il progetto architettonico così come effettivamente realizzati, *as built*, e le certificazioni di conformità prestazionali relative agli impianti e materiali utilizzati.
- Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo i casi previsti all'Art. 51, c.1. del Codice.
- Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- L'appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo finale provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato.
- La Stazione appaltante delibererà sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro due mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso. Il collaudo finale provvisorio avviene in presenza della Stazione appaltante. Il fine lavori è certificato con regolare verbale controfirmato dalla Stazione appaltante. Il collaudo finale provvisorio accerta che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali.
- Il Collaudatore esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'opera, e indica quali interventi

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 27 di 47			

correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, la Stazione appaltante può commissionare a terzi l'esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese all'appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, nonché sulle trattenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- In ogni caso i collaudi sono dichiarati favorevoli solo quando tutte le opere di riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ciò a insindacabile giudizio del Collaudatore.

Art. 51 – Collaudo in opera

- Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo e di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori e delle forniture in corso di realizzazione rispetto a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
- Sono comunque previsti tutti i collaudi e le verifiche di conformità in opera, da eseguire secondo le disposizioni di legge e le norme UNI EN ISO.
- L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a proprie spese, le parti d'opera difettose ed eventualmente rotte a seguito di impropria lavorazione e/o trasporto. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera del D.E. con la quale si notificano i difetti riscontrati e l'invito a sostituire la parte d'opera difettosa, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Qualora, trascorso il citato termine, l'Appaltatore non avesse adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da altre Ditte, la sostituzione del materiale difettoso e/o danneggiato, addebitandone l'importo all'Appaltatore inadempiente. Ove i difetti di materiali si manifestassero in misura superiore al 10% della fornitura, l'Appaltatore ha l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e ove necessario, sostituire le parti difettose. A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti, ovvero, i pagamenti dovuti all'Appaltatore in relazione ad eventuali altre forniture in corso con l'Amministrazione.

Art. 52 – Collaudo finale definitivo


- Il collaudo finale definitivo deve accertare che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali con particolare controllo di rispondenza alle norme di riferimento. Il collaudo finale definitivo deve essere effettuato secondo quanto indicato dalle raccomandazioni tecniche UNI-CTI e da eventuali loro aggiornamenti o revisioni e secondo le istruzioni che il Collaudatore impartirà all'appaltatore.
- Il collaudo deve essere eseguito con l'utilizzo della strumentazione necessaria, per la quale si richiede il certificato di taratura in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001 al punto 4.11 "Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo". Tale certificazione deve essere allegata ai documenti riportanti i dati di prova.
- In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno l'appaltatore dalle responsabilità sancite dal codice civile.
- La garanzia è stabilita in 24 mesi a partire dalla data del collaudo finale definitivo favorevole degli impianti e vale anche per tutti i materiali forniti.

Art. 53 – Prove di collaudo

- Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio fra la direzione dei lavori e l'appaltatore e per ogni prova eseguita con esito favorevole, verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
- Le prove di collaudo finale riguarderanno nei termini di legge, il soddisfacimento dei requisiti progettuali dell'opera.
- Gli ulteriori requisiti progettuali specifici dell'opera oggetto del collaudo sono citati nella seconda parte del presente capitolato.
- Ogni onere e spesa per l'approntamento ed esecuzione delle prove di collaudo sono a carico dell'appaltatore.

Art. 54 – Presa in consegna dei lavori ultimati

- La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010 si riserva di prendere in consegna


	<p style="text-align: center;">COMUNE DI NAPOLI</p> <p style="text-align: center;">Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica</p>		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 28 di 47			

- parzialmente o totalmente le opere appaltate all'ultimazione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
 3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPITOLO XI - NORME FINALI


Art. 55 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) La fedele esecuzione del progetto, comprensivo degli ordini impartiti per quanto di competenza dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
 - b) Le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso d'uso da parte dell'Appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo. Le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti, che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera.
 - c) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - d) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - e) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori e/o dal Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori; l'Istituto incaricato di eseguire controlli di laboratorio e misurazioni nel corso delle prove sarà indicato dalla Stazione appaltante, restando a carico dell'appaltatore i relativi oneri economici; saranno inoltre a carico dell'appaltatore tutti le opere provvisorie e le assistenze necessarie per consentire lo svolgimento in condizioni ottimali dei collaudi in opera e finali.
 - f) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - g) Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
 - h) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e

	<p align="center">COMUNE DI NAPOLI</p> <p align="center">Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto -</p> <p align="center">Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica</p>		DATI IDENTIFICATIVI	
			<i>Codice documento</i>	
			<i>Codice file</i>	
			<i>Emissione</i>	<i>Data</i> Dicembre 2018
	Pagina 29 di 47			


per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

- i) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- j) Le spese per la gestione dei rifiuti in cantiere e per il loro trasporto e scarico alle discariche autorizzate di rifiuti. La gestione dei rifiuti in cantiere deve osservare la normativa di riferimento, il d.lgs. 03.04.2006, n. 152 è la nuova norma quadro di riferimento in materia di rifiuti, che si basa, come il precedente d.lgs. 05.02.1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), sulla loro origine (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulle caratteristiche di pericolosità (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi). La produzione di rifiuti nei cantieri edili. Sono considerati rifiuti speciali ed il loro deposito temporaneo; quest'ultimo dovrà essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, intesi così come individuati con i codici CER e distinti per stato fisico (liquido, solido aeriforme). I rifiuti dovranno essere gestiti in maniera differenziata sin dall'origine, distinti per le diverse tipologie e considerando l'eventuale destinazione al recupero.
- k) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- l) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- m) L'esecuzione di un'opera campione di adeguata forma e dimensione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei disegni di officina, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera.
- n) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- o) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
- p) La messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- q) Le spese per individuare infrastrutture e condotte di cui al precedente punto da attraversare, spostare o rimuovere e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per la convocazione dei proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi.
- r) Prima di dare inizio a lavori di demolizioni, l'appaltatore è tenuto ad informarsi se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi, (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gas metano). In caso affermativo l'appaltatore dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (operatori del settore energia, operatori telefonici, PT, comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati necessari al fine di eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere accennate. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 30 di 47			

condotte, l'appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'appaltatore, rimanendo del tutto estranea l'amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

- s) La conservazione e il ripristino di vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere; la conservazione, a propria cura e spese, di vie e passaggi aperti al transito che venissero interessati dai lavori. Nell'eventualità di chiusura al transito della strada in cui si svolgeranno i lavori (previo consenso dell'Amministrazione) resta a carico dell'Impresa appaltatrice l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, nonché provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze.
- t) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della Direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
- u) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- v) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- w) La pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie.
- x) Il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere.
- y) Tutti gli oneri e le spese necessari per le operazioni di collaudo, ivi compresa la consegna (a cura e spese dell'aggiudicatario) la documentazione di seguito riportata per il collaudo e presa in carico dell'opera:
 - i) certificati di conformità degli impianti tecnologici (elettrico; termico; idrico sanitario; ventilazione meccanica) rilasciati dagli installatori ai sensi di legge;
 - ii) certificati d'origine dei materiali utilizzati per le opere strutturali, così come previsto per legge;
 - iii) certificati di prova sui campioni dei materiali strutturali (acciai) previsti per legge;
 - iv) indagini e certificati di prova richiesti dal collaudatore statico;
 - v) certificazioni dei materiali posti in opera a garanzia delle norme antinfortunistiche.
- z) L'appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- aa) L'appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della direzione dei lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.


	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 31 di 47			

Art. 56 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato
 - 1) alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - i) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - ii) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - iii) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite;
 - 2) a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni;
 - 3) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - 4) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - 5) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - 6) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Art. 57 – Oneri e obblighi per saggi, campionature, verifiche, collaudi

1. L'appaltatore è tenuto ad ottemperare agli adempimenti di seguito indicati e ne deve garantire l'attuazione senza richiedere alcuna forma di compenso oltre quelli già compresi nell'appalto:
 - a) le spese per prove, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali di costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione lavori o nel cantiere munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
 - b) l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che il direttore dei lavori richiederà;
 - c) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo finale, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
 - d) le spese per tutte le prove di collaudo e campionature;
 - e) gli oneri per il collaudo delle strutture;

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 32 di 47			


2. S'intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi prestazionali in opera e l'assistenza al collaudo tecnico amministrativo finale esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dall'Appaltante.
3. Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, compresi quelli del precedente articolo, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario e alla conseguente spesa, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno eseguiti d'ufficio e la Stazione appaltante si rimborserà della spesa sostenuta nel primo acconto utile.

Art. 58 – Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 59 – Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al DM 06.06.2012 (in G.U. n. 159 del 10.07.2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 33 di 47			

- minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui al DM 06.06.2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 18 con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60 – Proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

Art. 61 – Gestione dei rifiuti


1. L'appaltatore si impegna ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o non, ed è unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti.
2. L'appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali destinati a smaltimento.
3. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il rinvenimento occasionale di serbatoi interrati esistenti, al direttore dei lavori, al Responsabile Unico del Procedimento, nonché al servizio Ambiente del Comune, che forniranno le indicazioni più opportune sul da farsi.
4. L'appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento dei materiali rimossi, in ottemperanza al DM 09.07.2010 e s.m.i., in recepimento al DM del 17.12.2009 relativo alla tracciabilità dei rifiuti; a tal proposito dovrà, se necessario, compilare adeguata modulistica in merito.

Art. 62 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. Sarà cura dell'appaltatore assicurare un presidio con proprio personale in caso di manifestazioni sportive.

Art. 63 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

	COMUNE DI NAPOLI		DATI IDENTIFICATIVI	
	Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
			Pagina 34 di 47	


PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2, 3 e 8 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, e inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile agli appalti con importo superiore ai €. 250.000 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2


1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
 2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di I.V.A. la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
 - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del d.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 35 di 47			

- appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
 - e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del d.P.R. 252/98 ;
 - f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
 - g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
 - h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
 - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
 - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
 - i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, d.lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per l'impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
			Pagina 36 di 47	

inserire nel bando e accettata dall'impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del d.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6


La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 37 di 47			

movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.”

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07


Il comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: “2. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni.”

L'art. 52 della medesima Legge regionale recita: “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 38 di 47			

PARTE II

MODALITA' ESECUTIVE DELL'APPALTO


CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Misurazione dei lavori

1. Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l'Appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l'Appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal Direttore dei Lavori.
2. Nel caso di mancata presenza dell'Appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
3. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal Direttore dei Lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell'Appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso Direttore dei Lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 2 – Misurazione dei lavori

1. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
2. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare già citata.
3. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell'Appaltatore.
4. Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal Direttore dei Lavori, nei modi previsti dal vigente codice degli appalti e successive modificazioni e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d'opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del Direttore dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.
5. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
6. Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano l'appalto.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 39 di 47			

Art. 3 – Valutazione dei lavori a misura

- Il prezzo a misura oggetto dell'Appalto comprende e compensa:
 - tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del Direttore dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato;
 - tutti gli oneri per la sicurezza;
 - tutti gli oneri di montaggio e smontaggio dei ponteggi;
 - tutti gli oneri per l'utilizzo di macchinari di qualsiasi genere, ivi inclusi i mezzi di sollevamento e trasporto necessari per il completo adempimento del lavoro, siano essi stati previsti o meno nel Progetto Esecutivo e che l'Appaltatore ritenesse di dover utilizzare per la realizzazione dell'intervento;
 - Tutti gli oneri derivanti dalla assoluta e totale messa in sicurezza del cantiere in occasione di eventi sportivi o manifestazioni ordinari o straordinari per i quali la Committente dovesse utilizzare l'impianto.
- Sono incluse nell'importo tutte le opere individuate negli elaborati ovvero espressamente descritte nel contratto e nel presente capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio.

DEMOLIZIONI


- Le demolizioni totali o parziali di strutture in genere, verranno compensate a metro cubo per le opere in calcestruzzo, pietrame etc ed al Kg per le opere in ferro ed in carpenteria metallica.
- I materiali di risulta derivanti dalla demolizione di opere metalliche sono di proprietà della Committenza e saranno accatastati ordinatamente in cantiere in attesa di disposizioni della Committenza. I materiali derivanti dalla demolizione di opere in cls e/o pietrame e similari, saranno avviati a discarica a spese dell'Appaltatore.

CARPENTERIA METALLICA

- Le opere in carpenteria metallica saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.
- Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e montaggio necessari a dare l'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la predisposizione di eventuali ancoraggi su supporti murari o di altro tipo.

Art. 4 – Valutazione dei lavori in economia


- Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal Direttore dei Lavori.
- Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.
- L'annotazione dei lavori in economia dovrà essere effettuata da Direttore dei Lavori o da persona espressamente incaricata con le seguenti modalità:
 - in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovrà essere fatta sul libretto delle misure;
 - in caso di lavori in amministrazione la registrazione andrà effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e provviste;
 - le firme per quietanza dell'Appaltatore dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 40 di 47			

4. Dopo l'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovrà essere redatta, su un apposito registro, una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti indicando:
 - le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;
 - le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla numerazione dei libretti e delle fatture.
5. Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
6. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.
7. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
8. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 5 – Accettazione dei materiali

1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
2. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione del Direttore dei Lavori.
3. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
 - dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;
 - dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
 - per la struttura metallica dalle descrizioni specifiche di cui alla "Parte Seconda" del presente capitolato;
 - dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
4. Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
5. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
6. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal Direttore dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
7. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.
8. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal Direttore dei Lavori.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 41 di 47			

9. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
10. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
11. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Committenza si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.

CAPITOLO II – LAVORI EDILI

Art. 6 – Categorie di lavoro – Definizioni generali


1. Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.
2. Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle leggi, le responsabilità e gli oneri dell'Appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti, formano parte integrante del presente capitolato.

Art. 7 – Rilievi – Capisaldi -Tracciati

1. Al momento della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di discordanza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o l'Appaltatore non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo posizionamento sull'area prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi previsti e indicati negli elaborati progettuali.
2. Durante l'esecuzione delle opere sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione delle aree interessate dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi necessari all'esecuzione dei lavori sarà effettuata con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali si eseguirà il successivo tracciamento.

Art. 8 – Demolizioni


1. Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.
2. La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.
3. Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità strutturale.
4. E' tassativamente vietato l'impiego di mano d'opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si dovrà procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di passaggio siano protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere l'incolumità degli operai e delle persone di passaggio nelle zone di transito pubblico provvedendo, inoltre, anche all'installazione di segnalazioni diurne e notturne.
5. Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici.
6. In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture da demolire che sulle opere provvisorie o dovunque si possano verificare sovraccarichi pericolosi.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 42 di 47			

7. I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà, comunque, assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.
8. Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.
9. Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di proprietà della Committenza fermo restando l'onere dell'Appaltatore per la selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate dal Direttore dei Lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto a discarica di quelli di scarto.

Art. 9 – Ponteggi – Strutture di rinforzo

1. Eventuali ponteggi, strutture provvisorie di lavoro, passerelle e camminamenti di servizio in quota necessari per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della copertura dello stadio, dovranno essere realizzati in completa conformità con la normativa vigente per tali opere e nell'assoluto rispetto delle norme antinfortunistiche.
2. **Ponteggi e passerelle metalliche** (longitudinali/trasversali nei deck, etc.) dovranno rispondere alle seguenti specifiche:
 - tutte le strutture di questo tipo dovranno essere realizzate sulla base di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato;
 - il montaggio di tali elementi sarà effettuato da personale specializzato;
 - gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del costruttore;
 - sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione ministeriale;
 - tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;
 - la base di ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore all'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;
 - il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di resistere a sollecitazioni sia a compressione che a trazione;
 - dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell'impalcato, le protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti.
3. **Passerelle a sbalzo:** (correnti mensole cavalletti) saranno realizzati nei modi seguenti:
 - le "cravatte" di ancoraggio ai correnti dovranno avere sezioni di profilati di opportuna dimensione e gli elementi verticali dovranno essere previsti di idonei dispositivi antisfilamento alle estremità superiori ed inferiori;
 - le traverse di sostegno, in aggetto, dovranno avere profilo tale da garantire la portata delle passerelle previste, nonché lunghezza tale da poterle collegare tra loro, sia in corrispondenza del nodo in aggetto che all'estremità;
 - il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovrà, inoltre, sporgere per più di 0,8 m.
4. **Puntellature:** dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, in profilati pieni o tubolari di varia grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che rendano solidali i singoli elementi. Avranno una base di appoggio ancorata su un supporto stabile.
5. **Travi di rinforzo:** potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo e saranno costituite da elementi in acciaio in profilati o lamiera con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opera con adeguati ammassamenti.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 43 di 47			

Art. 10 – Mezzi di sollevamento – Piattaforme aeree

1. Tutti i mezzi di sollevamento e trasporto (autogrù) nonché le piattaforme aeree di accesso alla copertura previste ovvero che l'Appaltatore dovesse ritenere di utilizzare per l'esecuzione degli interventi di che trattasi, dovranno essere dotate di tutta la documentazione probante l'efficienze e l'idoneità della macchina medesima ad operare. Pertanto dovranno essere opportunamente sottoposti al Direttore dei Lavori in via indicativa ma non esaustiva le seguenti documentazioni in originale:
 - Libretto;
 - Diagrammi di portata;
 - Certificato di Collaudo in vigore.
2. Qualora la macchina debba essere noleggiata, occorrerà inoltre fornire il Contratto di Noleggio completo comunque della suddetta documentazione tecnica ad integrazione della documentazione amministrativa.
3. Per ciascuna macchina, dovrà essere fornito il nominativo e le generalità del conducente nonché il titolo autorizzativo alla conduzione dell'automezzo.

Art. 11 – Opere varie

BARRIERE DI SICUREZZA

1. La barriera di sicurezza potrà avere un andamento rettilineo o curvo e sarà costituita da lamiera di acciaio zincato, spessore non inferiore a 26/10 a duplice onda di altezza complessiva di m 3,00, con adeguati supporti metallici zincati verticali posti ad interasse di 3-4 metri che potranno essere murati (con malta cementizia a 400 kg di cemento R325 per mc di sabbia) su strutture o opere murarie di qualsiasi genere entro fori già predisposti e con paletti di altezza di ca. m 0,90, infissi in terreno di qualsiasi natura fino alla necessaria profondità con paletti di altezza di ca. m 1,50.
2. La barriera dovrà essere completa di catarifrangenti nella quantità di almeno uno ogni tre montanti, compresi gli eventuali pezzi speciali, la bulloneria per i vari collegamenti, scavo ed assistenza muraria.

RECINZIONE METALLICA

1. La recinzione metallica dovrà essere posta in opera con reti metalliche zincate a maglie romboidali fissate con fili di ferro zincato su idonei sostegni verticali metallici infissi nel terreno di qualsiasi natura oppure ancorati su cordoli o plinti di fondazione realizzati in calcestruzzo con adeguata armatura.
2. L'altezza dei paletti dovrà essere di almeno m 1,50 fuori terra con interasse tra i supporti non superiore a m 3 ca.; in corrispondenza dei vari angoli della recinzione, con conseguenti cambiamenti di direzione e, in ogni caso, ogni 15 m ca. di andamento rettilineo, dovranno essere posti in opera dei rinforzi diagonali (costituiti sempre da paletti metallici) da fissare ai due lati del supporto metallico interessato.


CAPITOLO III – CARPENTERIA METALLICA

Art. 12 – Le operazioni di verifica e manutenzione straordinaria

1. Le operazioni di manutenzione riguardanti gli interventi sulle giunzioni bullonate e saldature, dovranno essere effettuati da tecnici specializzati all'uopo designati dalla ditta appaltatrice ed i cui nominativi dovranno essere sottoposti ed accettati dalla committenza.

ART. 13 – LE UNIONI BULLONATE


1. Il controllo delle unioni bullonate dovrà comprendere tanto la verifica di viti, dadi, rondelle e dispositivi antisvitamento in relazione al loro stato di conservazione, che le condizioni di serraggio dei vari giunti.

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI NAPOLI</p> <p style="text-align: center;">Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica</p>		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 44 di 47			

2. Tutte le giunzioni dovranno essere sottoposte ad accurato esame visivo che prevede:
 - Piano di controllo eseguito da Ispettore qualificato Metodo VT liv. 3 EN ISO 9712;
 - Controllo al 100% delle saldature della struttura, in accordo alla UNI EN ISO 17637:2017, livello di accettabilità UNI EN ISO 5817 Cl. C, eseguito da ispettore qualificato EN ISO 9712 Metodo VT liv.2
3. Le predette operazioni tra l'altro saranno finalizzate a verificare che non si siano innescati fenomeni di ossidazione sul complesso vite/dado/rondelle/antisvitamento, tali da poter determinare una riduzione delle sue capacità di resistenza, ovvero che uno o più bulloni di una giunzione risultino allentati. Per effettuare quest'ultima verifica si procederà, preliminarmente mediante percussione con "martelletto".
4. Le giunzioni nelle quali sono presenti bulloni ossidati, verranno sottoposte da un trattamento di pulizia mediante spazzolatura meccanica spinta fino a rimuovere completamente gli stati di ossido.
5. I dadi particolarmente ossidati, previo pulizia e applicazione di prodotti antisvitamento, **uno per volta**, verranno rimossi, e sostituiti assieme alle rondelle piane ed antisvitamento tipo "palmuttern".
6. Prima del montaggio del nuovo dado si controllerà lo stato della filettatura della vite, provvedendo eventualmente alla sua pulizia.
7. Previa opportuna applicazione di prodotto passivante su tutta la giunzione si provvederà successivamente ad una verniciatura con prodotti epossidici o similari.
8. I bulloni che al controllo di serraggio dovessero risultare allentati ovvero quelli per i quali sarà prevista la sostituzione dei dadi, dovranno essere opportunamente serrati.
9. Il serraggio dei bulloni dovrà essere effettuato mediante chiavi dinamometriche ovvero pneumatiche dotate di meccanismo limitatore della coppia applicata tale da garantire una precisione non minore di $\pm 5\%$
10. Il valore della coppia di serraggio T_s da applicare sul dado o sulla testa del bullone, deve essere quello indicato nelle specifiche di montaggio ovvero sugli elaborati di Progetto Esecutivo.
11. Le operazioni di serraggio verranno effettuate con le seguenti modalità:
 - Serraggio dei bulloni, con una coppia pari al 60% della coppia prescritta, avviando il procedimento dai bulloni più interni del giunto;
 - Ripetere l'operazione, come sopra detto, serrando completamente i bulloni.
12. Per verificare l'efficienza dei giunti serrati e l'entità della coppia di serraggio applicata si effettuerà il seguente controllo:
 - Misurazione, con chiave dinamometrica, della coppia richiesta per far rotare ulteriormente di 10° il dado;
 - Allentamento, con una rotazione almeno pari a 60° e successivo riserraggio del dado, controllando che l'applicazione della coppia prescritta riporti il dado nella posizione originale, dopo marcatura di dado e bullone per identificare la loro posizione relativa;
13. Se in un giunto anche un solo bullone non dovesse rispondere alle prescrizioni circa il serraggio, tutti i bulloni del giunto devono essere controllati.

ART. 14 – LE GIUNZIONI SALDATE


1. Il controllo delle saldature degli elementi strutturali principali e secondarie è finalizzato all'accertamento della permanenza delle condizioni di qualità dei cordoni di saldatura sottoposti alle azioni di esercizio.
2. Le saldature devono essere controllate con adeguati procedimenti e non devono presentare danneggiamenti quali cricche per fatica, ovvero scollamenti dei cordoni.
3. I controlli potranno essere visivi o strumentali.

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI NAPOLI</p> <p style="text-align: center;">Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica</p>		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 45 di 47			

4. Il tecnico incaricato delle verifiche, dovrà redigere una dettagliata relazione sugli esiti dei controlli effettuati, corredata da tutti i certificati delle prove effettuate e da un'ampia documentazione fotografica.
5. Tutte le saldature dovranno essere sottoposte ad accurato controllo visivo.
6. Dovrà essere, inoltre, verificato che, sugli elementi giuntati, non risultino, a seguito delle azioni derivanti da carichi permanenti, accidentali statici e dinamici, né cricche di alcun genere, né fratture dei cordoni o scollamento delle parti giuntate.
7. Laddove nell'ambito del controllo visivo, si ravvisi, la necessità di approfondire l'indagine, si procederà ad un controllo della giunzione saldata con liquidi penetranti o con indagine magnetoscopica. L'esame con i liquidi penetranti e quello magnetoscopico sono alternativi tra di loro. I liquidi penetranti richiedono però che la superficie del metallo sia senza verniciatura o zincatura.
8. **La tecnica esecutiva dell'esame con Liquidi Penetranti prevede:**
 - Piano di controllo eseguito da Ispettore qualificato Metodo PT liv. 3 EN ISO 9712;
 - Esame delle saldature del giunto del nodo in esame con liquidi penetranti in accordo alla UNI EN ISO 3452 livello di accettabilità UNI EN ISO 23277 liv. 1 da ispettore qualificato metodo PT EN ISO 9712 liv.2.
9. **La tecnica esecutiva dell'esame Magnetoscopico prevede:**
 - Piano di controllo eseguito da Ispettore qualificato Metodo MT liv. 3 EN ISO 9712;
 - Esame delle saldature del giunto del nodo in esame con polveri magnetiche in umido in accordo alla UNI EN ISO 17638 livello di accettabilità UNI EN ISO 23278 liv. 1 da ispettore qualificato metodo MT EN ISO 9712 liv.2.
10. Per la ricerca di difetti longitudinali di saldatura, l'esame sarà eseguito da due lati per ciascuna faccia del giunto saldato; in tal caso non sarà asportato né liscio il sovrametallo di saldatura.
11. Per la ricerca di eventuali difetti trasversali di saldatura, l'esame sarà fatto longitudinalmente in due sensi sopra il cordone di saldatura. In questo caso sarà sufficiente liscio il cordone di saldatura sia al dritto che al rovescio, mentre non sarà indispensabile asportare tutto il sovrametallo di saldatura.
12. Se nel corso dell'indagine si dovessero riscontrare cricche che non possono essere considerate del tutto occasionali, l'estensione del controllo sarà almeno triplicata.
13. In ogni caso, a discrezione del tecnico, verranno considerati opportuni provvedimenti per l'eventuale applicazione di esaurienti controlli tipici in profondità (controllo ultrasonoro).
14. Evidentemente tutte le cricche saranno eliminate e riparate.
15. Ove ritenuto necessario si procederà con esame ultrasonoro.
16. Detto esame sarà limitato a punti particolari ed in entità che saranno definiti in corso di verifica.
17. Nel caso di difetti riscontrati con l'esame ultrasonoro, tale esame sarà opportunamente esteso a giudizio della Committente.
18. Le parti di saldatura riscontrate difettose saranno riparate mediante saldatura manuale con elettrodi rivestiti e quindi saranno nuovamente controllate con ultrasuoni.

ART. 15 – PIANO DI INDAGINE STRUTTURA


1. La struttura è composta da N. 28 Cavalletti, la cui orditura principale è costituita da elementi HEB180 e da elementi secondari saldati e imbullonati.
2. **L'attività di indagine prevede le seguenti attività:**
 - Esame Visivo al 100% delle saldature e della imbullonatura della struttura,
 - Esame Magnetoscopico delle saldature della struttura del cavalletto, scegliendo a campione N. 8 nodi principali della struttura, secondo lo schema allegato, tra cui n. 2 nodi della colonna, n. 2 nodi collegamento colonna e trave a sbalzo, n. 4 nodi della trave.

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 46 di 47			

- Verifica serraggio bulloni su ogni nodo esaminato con esame magnetoscopico con un controllo a campione del 20%.
3. Per ogni nodo preso in esame il controllo sarà eseguito sulle facce accessibili rivolte verso l'interno del cavalletto ad esclusione di quelle laterali esterne.
 4. **L'esame Visivo** prevede:
 - Piano di controllo eseguito da Ispettore qualificato Metodo VT liv. 3 EN ISO 9712.
 - Controllo al 100% delle saldature della struttura, in accordo alla UNI EN ISO 17637:2017, livello di accettabilità UNI EN ISO 5817 Cl. C, eseguito da ispettore qualificato EN ISO 9712 Metodo VT liv.2
 - Evidenza di zone con presenza di ruggine, o mancanza di protezione o zincatura.
 - Misura mediante spessimetro di eventuali sotto spessori del materiale eseguito da ispettore qualificato EN ISO 9712 Metodo UT liv.2
 - Esecuzione di rilievi fotografie generali e di dettaglio lungo tutte le travi principali ed i nodi ed in particolare delle zone che evidenziano anomalie.
 5. **L'esame Magnetoscopico** prevede:
 - Piano di controllo eseguito da Ispettore qualificato Metodo MT liv. 3 EN ISO 9712.
 - Esame delle saldature del giunto del nodo in esame con polveri magnetiche in umido in accordo alla UNI EN ISO 17638 livello di accettabilità UNI EN ISO 23278 liv. 1 da ispettore qualificato metodo MT EN ISO 9712 liv.2.
 - Esecuzione di rilievi fotografie generali e di dettaglio dei nodi esaminati.
 6. **La verifica del serraggio bulloni** prevede:
 - Prove di serraggio a campione sul 20% dei bulloni eseguita con chiave dinamometrica tarata da meno di un anno con riferibilità a campione primario LAT.
 - Qualora anche un solo bullone risulta non adeguatamente serrato la verifica ed il serraggio viene estesa al 100% del collegamento.
 - La coppia di serraggio di verifica è quella prevista, in base al diametro e al tipo di bullone, dalle NTC2018.
 7. Sono previste inoltre le seguenti attività aggiuntive:
 - Controllo e serraggio di tutti i bulloni del nodo in caso di evidenza di serraggio insufficiente di alcuni bulloni del nodo.
 - Prelievo di un bullone sul nodo per esecuzione di prove di laboratorio per verificare il mantenimento delle caratteristiche meccaniche mediante esame visivo per mantenimento profilo e prove tecnologiche su vite e bullone (trazione, prova di carico e durezza).
 - Eventuale sostituzione bulloni corrosi o NC con bulloni nuovi aventi equivalenti caratteristiche meccaniche.
 - Ripristino zincatura dopo controllo visivo e/o MT : Piccoli ripristini mediante zincatura a freddo di aree di materiale con dimensione massima 40x40 cm evidenziati dall'esame visivo e/o magnetoscopico.
 - Eventuali piccoli ripristini di saldatura: Esecuzione di piccole riparazioni (lunghezza massima di 30 cm) su elementi secondari.
 - Esame visivo delle orditure presenti tra cavalletti.

ART. 16 – QUALIFICA DEL PERSONALE ADDETTO AI CONTROLLI ED ESAMI

1. Gli interventi sulle giunzioni bullonate e saldature, dovranno essere effettuati da tecnici specializzati con le seguenti qualifiche:
 - ispettore qualificato EN ISO 9712 Metodo VT liv.3
 - ispettore qualificato EN ISO 9712 Metodo VT liv.2
 - ispettore qualificato EN ISO 9712 Metodo MT liv.3
 - ispettore qualificato EN ISO 9712 Metodo MT liv.2
 - ispettore qualificato EN ISO 9712 Metodo UT liv.2

	COMUNE DI NAPOLI Ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dello Stadio San Paolo – 3° lotto - Intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica		DATI IDENTIFICATIVI	
			Codice documento	
			Codice file	
			Emissione	Data Dicembre 2018
	Pagina 47 di 47			

- operatori formati e qualificati per lavori in quota, con accesso e posizionamento mediante funi D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 Allegato XXI Normazione Per Lavoratori Addetti a Lavori In Quota.

ART. 17 – SICUREZZA

1. Le attività saranno eseguite mediante lavori in quota in accordo a quanto previsto nel D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro -CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.